

Circolare per i Clienti di studio

N. 11 del 18/11/2021

A tutti i Clienti
Via e-mail

Oggetto: Green pass nei luoghi di lavoro

Si informa che nella giornata del 17 novembre 2021 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 che aveva introdotto l'obbligo di possesso del green pass (vedi nostra precedente circolare nr. 8/2021).

Queste le principali novità:

- i lavoratori, pubblici e privati, **possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19**, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. Pur essendo norma di legge, sul tema si attende comunque pronunciamento del Garante della Privacy che ha rilevato diversi aspetti critici.
- qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si colloca nell'ambito della giornata lavorativa, **il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro, al fine di completare la lavorativa;**
- viene rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass. **Il contratto di sostituzione del dipendente senza green pass potrà essere rinnovato più volte** (invece di una volta sola come disposto finora) purché entro il 15 dicembre 2021 (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto, e i rinnovi, avranno sempre durata massima di 10 giorni ma ora è stato precisato che si tratta di giorni lavorativi. Ricordiamo che durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza green pass è sospeso e non rientra in servizio nemmeno se ottiene un certificato verde.
- **i lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall'azienda utilizzatrice.** L'Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si augura buona giornata e buon lavoro.

Dr. Leonardo Zambello